



## **COMUNICATO UFFICIALE N.308** **Stagione Sportiva 2017/2018**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 201/AA, 202/AA, 203/AA e 204/AA inerenti provvedimenti della Procura Federale.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2018**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Cosimo Sibilìa)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 201/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 544 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Mauro MILANESE, Umberto BRUNO e della società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURO MILANESE, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante dell'U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per aver provveduto, in data 6.09.2017, a tesserare, quale dirigente responsabile delle squadre Nazionali della Società rappresentata, il Sig. Umberto BRUNO, già tesserato dal 28.07.2017 per la ASD TRIESTINA VICTORY, società di puro settore, e quindi in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F.;

UMBERTO BRUNO, dal 28 luglio 2017 dirigente responsabile del Settore Giovanile dell'ASD TRIESTINA VICTORY e dal 6/9/2017 dirigente responsabile delle squadre Nazionali dell'U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 21, comma 4, delle N.O.I.F. del Codice di Giustizia Sportiva, per aver sottoscritto il 28 luglio 2017 il proprio tesseramento in favore dell'ASD TRIESTINA VICTORY, società di puro Settore Giovanile, e per aver firmato, il successivo 6/9/2017, in costanza del tesseramento anzidetto, il tesseramento per l'U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 srl, militante nel Campionato Nazionale professionistico della Lega di Serie C, come risultante dagli atti acquisiti al giudizio;

US TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l., per responsabilità diretta in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mauro MILANESE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l. e dal Sig. Umberto BRUNO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Mauro MILANESE, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Umberto BRUNO e di € 1.333,00 di ammenda per la società US TRIESTINA CALCIO 1918 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 202/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 544 pf 17/18 adottato nei confronti della sig.ra Romina MILANESE e della società ASD TRIESTINA VICTORY, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROMINA MILANESE, all'epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante dell'ASD TRIESTINA VICTORY, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all'art.1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver negato, in sede di audizione, il tesseramento del Sig. Umberto BRUNO per la sua Società, quale responsabile del Settore Giovanile, essendo, al contrario, a perfetta conoscenza, anche per il suo ruolo specifico, che il predetto, in data 28 luglio 2017, era stato tesserato e inserito nell'organigramma societario procedendo in seguito, in data 6.12.2017, a inserire il nominativo del Sig. Umberto BRUNO nel sistema meccanografico della F.I.G.C. quale dimissionario, senza provvedere poi a regolarizzarne la posizione con idonea procedura;

ASD TRIESTINA VICTORY, per responsabilità diretta in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Romina MILANESE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD TRIESTINA VICTORY;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per la Sig.ra Romina MILANESE e di € 200,00 di ammenda per la società ASD TRIESTINA VICTORY;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 203/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1088 pf 17/18 adottato nei confronti della società CAVESE 1919 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

CAVESE 1919 S.r.l., (all'epoca dei fatti U.S.D. CAVESE 1919) per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti contestati al proprio legale rappresentante in relazione al citato procedimento n. 1088 pf 17/18;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano SANTORIELLO, in qualità di amministratore unico, per conto della società CAVESE 1919 S.r.l.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 2.667,00 di ammenda per la società CAVESE 1919 S.r.l.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 204/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 829 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Salvatore VELARDO e della società U.S.D. PISTUNINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE VELARDO, Presidente e legale rappresentante della società U.S.D. PISTUNINA, in violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art.38 comma 1 delle N.O.I.F. e dall'art.17 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito e comunque non impedito al tecnico ROMEO Francesco di svolgere nel corso della stagione sportiva 2016/2017 l'attività di allenatore della prima squadra della società U.S.D. PISTUNINA partecipante al campionato di Eccellenza Sicilia senza che lo stesso fosse regolarmente tesserato per la stessa società (tesseramento non perfezionato presso il Settore Tecnico Fige per il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione all'albo ancora dovuta dallo stesso tecnico, con pagamento effettuato soltanto il 06.06.2017);

U.S.D. PISTUNINA, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte antiregolamentari ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante Salvatore VELARDO;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore VELARDO in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società U.S.D. PISTUNINA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Salvatore VELARDO e di € 400,00 di ammenda per la società U.S.D. PISTUNINA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 MAGGIO 2018

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Roberto Fabbricini